



COMUNE DI VALLIO TERME

CODICE ENTE : 10444

DELIBERAZIONE N. 18

DEL 30.09.2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2020 - TARIFFE E AGEVOLAZIONI (TARI) 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore 21.15, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE/ASSENTE		PRESENTE/ASSENTE	
FERANDI ROBERTA	P	MUSESTI ATTILIO	P	
MASSARDI FLORIANO	A	BERTOLI PETRA	A	
BERARDI MAURO	P	NEBOLI SIMONE	A	
SCOTUZZI FRANCO	P			
GUANDALINI ERICA	P			
FORTI SERENA	P			
MINELLI DANIELE	P			
SANDRINI LORENZO	P			
		TOTALI	T.presenti 8	T.assenti 3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO TOMASELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott.ssa FERANDI ROBERTA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **7** dell'ordine del giorno.

Delibera di C.C. n. 18 del 30.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2020 - TARIFFE E AGEVOLAZIONI (TARI) 2020.

Il **Sindaco Roberta Ferandi** introduce l'argomento al settimo punto all'ordine del giorno del consiglio comunale ovvero l'approvazione piano economico finanziario (PEF) 2020 – tariffe e agevolazioni (TARI) 2020;

Ultimata l'illustrazione viene dichiarata aperta la discussione.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- ✓ l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi"*

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.09.2020 il quale all'articolo 12 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATE:

- ✓ la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- ✓ la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

- ✓ la Deliberazione ARERA n. 158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”;

DATO ATTO CHE:

- ✓ Il decreto legislativo 152/06, nella parte IV, che contiene “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e tra l'altro detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);
- ✓ L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- ✓ Nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, di adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 specifiche che: “Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;
- ✓ la Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003 aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);
- ✓ Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate con D.g.r. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- ✓ Alla luce di quanto sopra esposto e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: “Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000”, emerge che nell'ambito della regionale Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

PRESO ATTO conseguentemente che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vallio Terme, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e che pertanto nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza

dell'Amministrazione Comunale, anche alla luce delle disposizioni emesse da Regione Lombardia, con le quali si demanda ai Comuni le responsabilità in merito alla gestione dei servizi sul proprio territorio;

PRESO ATTO che:

- il soggetto gestore SAE Valle Sabbia ha trasmesso, il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2020 redatto in base al “metodo tariffario per il servizio di gestione rifiuti” (MTR) approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019;
- il suddetto Piano Economico Finanziario ammonta ad € 191.592,00;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che con deliberazione di consiglio Comunale n. 17 in data odierna, è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – “TA.RI”;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata mediante “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.06.2017;

PRECISATO che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA a r.l. (Deliberazione di Assemblea n°2201 del 18/07/2017) a partire dall’anno 2018, alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche approvate, per il comune di Vallio Terme, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.06.2017;

VISTO il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di € **191.592,00**, così ripartiti:

- ✓ **COSTI FISSI € 52.031,00**
- ✓ **COSTI VARIABILI € 139.561,00**

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;

PRECISATO che al suddetto *piano finanziario* sono allegati:

1. il Piano Economico Finanziario 2020 (PEF 2020), elaborato in base allo schema tipo di cui all’allegato 1 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
2. la Relazione di accompagnamento al PEF, redatta sulla base dello schema tipo di cui all’appendice 2 della deliberazione ARERA n. 443/2019, con relativi allegati;
3. la Relazione tecnica al piano finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;

4. la Relazione per il superamento del limite alla crescita annuale;
5. la Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal SAE, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

CONSIDERATO che la spesa prevista dal suddetto piano dovrà essere interamente coperta dalle entrate della TARI;

DATO ATTO che i costi complessivi riportati nel suddetto piano rispettano anche le risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013);

PRESO ATTO che si rende ora necessario approvare per l'anno 2020 il Piano Tariffario TARI che garantisca la copertura integrale del costo del servizio di igiene ambientale quantificato nel suddetto Piano Finanziario in complessivi € 191.592,00;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la proiezione tariffaria 2020 (allegato "A"):

- elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario;
- tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%;
- prevedendo una ripartizione del 67 % a carico delle utenze domestiche e del 33 % a carico delle utenze non domestiche;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dell'integrazione dei PEF approvati e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO della deliberazione n. 48 del 27.08.2020 avente ad oggetto "misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza Covid-19" con la quale la Giunta Comunale ha proposto di prorogare i termini di versamento tari al 30.11.2020;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*;

TENUTO CONTO che le misure di contenimento dell'emergenza covid-19 hanno avuto un inevitabile riflesso economico sul tessuto produttivo del Comune, incidendo negativamente sulle presenze turistiche, sulle attività commerciali, artigiane e produttive, nonché sugli aspetti occupazionali;

CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

RICHIAMATO il particolare l'art. 112 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio) che ha istituito un fondo per l'anno 2020 in favore dei Comuni ricadenti nei territori delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza in base al quale al Comune di Vallio Terme sono stati erogati € 88.490,44 da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico e correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RITENUTO pertanto di riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche una riduzione del 50% sull'importo totale della singola bollettazione (quota fissa più quota variabile);

CONSIDERATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito a titolo di TARI che sarà finanziato con risorse derivanti dal trasferimento straordinario di cui all'art. 112 del D.L. 19.02.2020 n. 34, in base al quale è prevista la destinazione delle risorse ad "Interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19" per € 88.490,44 e da fondi propri di bilancio;

PRECISATO che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine definito dalla legge che limitatamente all'anno 2020, a causa delle proroghe e rinvii normativi, originati dall'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19, è stato differito al 16 novembre (vedi l' art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall' art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) e comunque si farà riferimento ai termine di legge;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 26/06/1996, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di validazione del PEF, da parte del revisore dei conti;

ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

CON n. 8 voti unanimi e favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** il Piano finanziario della componente TARI (tassa rifiuti) anno 2020, allegato alla presente deliberazione dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di **€ 191.592,00**;
2. di **DARE ATTO** che al suddetto Piano sono allegati:
 - a) il Piano Economico Finanziario 2020 PEF - TARI 2020, elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
 - b) la Relazione di accompagnamento al PEF, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 2 della deliberazione ARERA n. 443/2019, con relativi allegati;
 - c) la Relazione tecnica al piano finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
 - d) la Relazione per il superamento del limite alla crescita annuale;
 - e) la Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal SAE, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
3. di **TRASMETTERE** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
4. di **APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di **DARE ATTO** che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020;
6. di **RINVIARE** la scadenza della tari al 30/11/2020 come proposto con deliberazione di giunta comunale n. 48 del 27/08/2020;
7. di **RICONOSCERE**, vista la situazione di disagio economico a seguito della pandemia da Covid-19 alle utenze domestiche e non domestiche una riduzione del 50% sull'importo totale della singola bollettazione (quota fissa più quota variabile) per il solo anno 2020;
8. di **DARE ATTO** di provvedere alla copertura finanziaria del minor gettito TARI 2020, derivante dall'applicazione della riduzione di cui sopra, mediante risorse derivanti dal trasferimento straordinario di cui all'art. 112 del D.L. 19.02.2020 n. 34, in base al quale è prevista la destinazione delle risorse ad "Interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19" per € 88.490,44 e da fondi propri di bilancio;
9. di **DARE ATTO ALTRESI** che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione d'igiene dell'ambiente (TEFA) così come definito dalla normativa e dai criteri descritti in premessa.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON n. **8** voti favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

SEDUTA del CONSIGLIO MUNICIPALE del 30.09.2020

DELIBERA di C. C. n. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2020 - TARIFFE E AGEVOLAZIONI (TARI) 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:

parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

parere **NON FAVOREVOLE** con le seguenti motivazioni: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Alessandro Tomaselli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:


parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

parere **NON FAVOREVOLE** con le seguenti motivazioni: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Anna Fucina

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.ssa FERANDI ROBERTA



Il Segretario Comunale
F.to Dott. ALESSANDRO TOMASELLI

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32., comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) oggi **16.10.2020** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **31.10.2020** ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Vallio Terme lì **16.10.2020**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to **MATTIA FRANZONI**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il . . . , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Vallio Terme, lì **30.09.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. ALESSANDRO TOMASELLI**

=====

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo

Vallio Terme, lì 16.10.2020

Il Funzionario Incaricato
Mattia Franzoni